

DECRETO LEGGE 193/2016 LE PRINCIPALI NOVITA' IVA

In questa Circolare

- 1. Il decreto legge 193/2016 articolo per articolo**
- 2. La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**
- 3. La comunicazione delle liquidazioni periodiche**
- 4. I termini di invio della dichiarazione Iva**
- 5. Invio telematico dei corrispettivi**
- 6. Depositi Iva**
- 7. Abrogazione comunicazioni Black list (Art. 4)**
- 8. Definizione agevolata ruoli (Art. 6)**
- 9. Tributi esclusi dalla "rottamazione"**
- 10. Modalità di adesione**
- 11. Modalità di pagamento delle somme dovute**
- 12. Voluntary Disclosure –Bis (Art. 7)**
- 13. Ambito soggettivo**
- 14. Caratteristiche "nuova" voluntary disclosure**
- 15. Contanti/valori al portatore**

1. IL DECRETO LEGGE 193/2016 ARTICOLO PER ARTICOLO

Nella tabella che segue si riassumono le principali disposizioni fiscali contenute nel **D.L. 193/2016**, evidenziando per ciascun articolo la sintesi della novità normativa.

Art.	OGGETTO	SINTESI
1	SOPPRESSIONE DI EQUITALIA	Viene disposto che dal 1 luglio 2017 : <input type="checkbox"/> le società del Gruppo Equitalia sono sciolte (saranno cancellate d'ufficio dal Registro delle imprese ed estinte, senza alcuna procedura di liquidazione) <input type="checkbox"/> in via temporanea, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» , sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del MEF. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Non dovrebbero verificarsi scostamenti significativi in tale periodo transitorio.
2	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI	Con deliberazione da adottare entro il 1° giugno 2017 , gli enti locali possono: - prorogare (a proprio favore o per le società da essi partecipate). - l'esercizio della riscossione da parte di Equitalia o sue società partecipate (o di Riscossione Sicilia Spa).
3	POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE	A decorrere dal 1/01/2017 , l'Agenzia Entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni cui è autorizzata ad accedere in base a specifiche disposizioni di legge (oltre che ai fini dell'accertamento) anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (anche in tal caso non dovrebbero verificarsi particolari innovazioni, posti gli attuali poteri di Equitalia).
4	NUOVE COMUNICAZIONI TELEMATICHE IVA	A partire dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi IVA saranno obbligati ad inviare 2 comunicazioni trimestrali telematiche , nelle quali evidenziare: <input type="checkbox"/> i dati delle fatture emesse e ricevute (nuovo art. 21 DL 78/2010) <input type="checkbox"/> i dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21 DL 78/2010). Le nuove comunicazioni trimestrali prenderanno il posto: - dello Spesometro annuale. - della Comunicazione annuale dati IVA.
4	TERMINI DELLA DICHIARAZIONE IVA	E' confermato l'obbligo di invio del modello IVA 2017 entro il 28/02/2017 . A partire dal periodo d'imposta 2017 il termine di presentazione della Dichiarazione IVA viene fissato tra il 1° febbraio e il 30 aprile .
5	TERMINI PER LA "INTEGRATIVA A FAVORE"	E' ammesso presentare la dichiarazione integrativa a favore (redditi/Irap/Iva/770): <input type="checkbox"/> anche dopo il termine della dichiarazione successiva (attualmente oltre tale termine è solo possibile presentare istanza di rimborso nei 48 mesi) <input type="checkbox"/> ed entro il termine previsto per la decadenza del potere di accertamento . Di fatto viene così parificato il termine previsto per le integrative "a sfavore". UTILIZZO IN COMPENSAZIONE (nuovo art. 8 Dpr 322/98): il credito riveniente dalle integrative è utilizzabile in compensazione in F24 come segue: a) redditi/Irap/770: se l'integrativa a favore è presentata: - entro il termine della dichiarazione successiva (cd. "termine breve"); senza limiti (in alternativa al riporto in detrazione o al rimborso) - oltre tale termine: è limitata ai debiti maturati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione dell'integrativa stessa - credito e relativo utilizzo vanno, poi, indicati nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata l'Integrativa a favore b) IVA: rimangono i vincoli attuali: la compensazione è ammessa solo se l'integrativa è presentata nel "termine breve" - l'eventuale rimborso impone la verifica dei requisiti dell'art. 30 Dpr 633/72 - il termine per eventuali accertamenti sugli elementi "oggetto dell'integrazione" decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa.

6	ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO	<p>Il contribuente potrà estinguere i debiti con l'Agente della riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in relazione ai ruoli ad essi affidati nel periodo 2000 – 2015 <input type="checkbox"/> provvedendo al pagamento integrale (anche dilazonato, nel limite massimo di 4 rate sulle quali sono dovuti gli interessi) delle somme: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> a titolo di capitale (cioè l'imposta) e interessi <input type="checkbox"/> maturate a favore dell'agente della riscossione: aggio, spese di notifica della cartella di pagamento e rimborso di eventuali spese per le procedure esecutive. <p>Risultano, pertanto, non dovute le sanzioni (fatta eccezione per le contravvenzioni al codice della Strada).</p> <p>RATEIZZAZIONE IN CORSO: la norma non prevede espressamente alcuno "sgravio" in relazione a quanto già pagato (che non dovrebbe risultare agevolato), mentre le riduzioni si applicheranno alle rate ancora da pagare.</p>
7	RIAPERTURA TERMINI VOLUNTARY DISCLOSURE	<p>Fino al 31 luglio 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sarà possibile avvalersi della procedura di <i>collaborazione volontaria</i> <input type="checkbox"/> ove non l'abbia già presentata in precedenza (anche per interposta persona) ferme restando le cause ostative previste dall'art. 5-quater c. 2 DL 167/1990.

Nel proseguo si concentra l'attenzione sugli **aspetti Iva** e, in particolare, **sull'art. 4 DL 193/2016** che:

- ha sostituito il previgente **art. 21 D.L. 78/2010** (spesometro)
- ha introdotto il nuovo **articolo 21-bis** (comunicazione delle liquidazioni periodiche)
- sulla rottamazione cartelle di pagamento
- sulla voluntary disclosure-bis.

2. LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Con la sostituzione **dell'art. 21 del D.L. 78/2010** viene introdotto l'**obbligo** di invio telematico dei dati:

- di tutte le fatture emesse** nel trimestre di riferimento, incluse le note di variazione
- delle fatture **ricevute e registrate** nel trimestre di riferimento, ivi incluse le note di variazione e le bollette doganali **nel trimestre di riferimento** (cd. "spesometro trimestrale").

Termine: i dati dovranno essere trasmessi telematicamente:

- entro **l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre**
- in relazione all'ultimo trimestre, la trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

NUOVA COMUNICAZIONE PERIODICA-SCADENZE	
Trimestre	Scadenza
1°	31 maggio
2°	31 agosto
3°	31 novembre
4°	28 febbraio dell'anno successivo

Dati da inviare: nel rinviare ad un successivo Provvedimento dell'Agenzia la definizione delle modalità di invio dei dati, la norma si limita a definire il contenuto "minimale" della comunicazione, che dovrà contenere:

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni	d) l'aliquota applicata
b) la data ed il numero della fattura	e) l'imposta
c) la base imponibile	f) la tipologia dell'operazione

N.B.: non è disposto alcun particolare esonero, "oggettivo" o "soggettivo", dall'obbligo.

Conservazione digitale (art. 3 DM 17/06/2014): i relativi obblighi sono automaticamente soddisfatti in relazione:

- a tutte le "fatture elettroniche"

- e per "tutti i documenti informatici trasmessi tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate".

La trasmissione trimestrale dei dati dovrebbe, dunque, assolvere di per sé agli obblighi di conservazione digitale delle fatture di acquisto e di vendita (posto che dovrebbe essere imposto l'utilizzo di un "sistema SDI").

3. LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Il nuovo **art. 21-bis, D.L. 78/2010** prevede l'obbligo per i **soggetti passivi** di trasmettere:

- negli **stessi termini e con le stesse modalità** previste per la comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute (come anticipato, da disporre tramite apposito Provvedimento)
- una **comunicazione** dei dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche** (mensile o trimestrali).

La norma prevede che:

- soggetti obbligati**: i **soggetti passivi** già obbligati:
 - alla presentazione della **Dichiarazione annuale IVA**
 - o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche

sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero (in tal caso, si ritiene che l'obbligo decorra solo da tale momento o, se retroattivo, non si applichi alcuna sanzione).

Esempio: saranno esonerati:

- il medico che effettui solo operazioni esenti (escluso dalla presentazione del mod. Iva)
- i contribuenti minimi/forfettari

- la comunicazione è presentata **anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito**.

Contabilità separata: in caso di più attività in contabilità separata ex art. 36 Dpr 633/72, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L'Agenzia comunicherà la eventuale incoerenza tra i dati inviati con lo "spesometro trimestrale" e la comunicazione delle liquidazioni Iva.

ASPETTI SANZIONATORI:

- per l'**omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura verrà punita con la sanzione di € 25**, (non si applica il concorso di violazioni/continuazione ex art. 12 Dlgs 472/97, ma la sanzione massima è limitata ad **€ 25.000**)
- per l'**omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA**, si applica una sanzione **da € 5.000 ad € 50.000**.

ADEMPIMENTI SOPPRESSI: non sono più dovuti:

- l'invio dello **Spesometro** annuale
- l'invio degli **elenchi Intrastat** (art. 50 c. 6 DL 331/93)
 - **limitatamente alle operazioni passive** (acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute)
 - rimanendo dovuti per le operazioni attive (cessioni di beni e servizi resi a soggetti passivi UE)
- la **comunicazione** telematica dei dati relativi ai contratti dalle **società di leasing** e dagli operatori che svolgono **attività di locazione e di noleggio**.

Dal 2017 sarà soppressa anche la **comunicazione black list**.

BONUS INTRODOTTI: la norma introduce due nuovi tipi di crediti d'imposta.

Credito d'imposta per "adeguamento tecnologico": a fronte dell'espletamento dei nuovi adempimenti:

- è attribuito una tantum (per il relativo adeguamento tecnologico) un **credito d'imposta pari a € 100**
- ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un **volume d'affari non superiore a € 50.000**.

Ulteriore credito d'imposta: un ulteriore bonus di **€ 50,00** viene riconosciuto ai soggetti

- che effettuano la comunicazione delle fatture emesse/ricevute
- e che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture.

Regime fiscale: in entrambi i casi, il credito:

- non concorre alla formazione del **reddito Irpef/Ires né Irap**
- va indicato in **dichiarazione dei redditi** (quadro RU).

4. I TERMINI DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE IVA

L'art. 4 c. 4 lett. c) DL 193/2016 per il **periodo d'imposta 2016:**

- conferma l'invio della **Dichiarazione IVA** entro il **28/02/2017**
- con esclusione, dunque, della presentazione della Comunicazione dati Iva.

Nota: a partire dal **periodo 2017** il termine di presentazione viene fissato tra il **1° febbraio e il 30 aprile**.

IN SINTESI	2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ in forma autonoma entro il 28/02/2016 (non si presenta la Comunicazione annuale dati IVA) ▪ in forma unificata entro il 30/09/2016, presentato la Comunicazione annuale dati IVA entro il 28/02/2016
	2016	Entro il 28/02/2017 (non si presenta la Comunicazione annuale dati IVA)
	2017 e seguenti	Tra il 1/02 ed il 30/04 (non si presenta la Comunicazione annuale dati IVA)

5. INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

In relazione all'invio telematico dei corrispettivi:

a) dei distributori automatici: viene posticipato al **1/04/2017** l'obbligo:

- di memorizzazione elettronica e di invio telematico
- l'Agenzia potrà stabilire ulteriori differimenti in ragione delle diverse caratteristiche tecniche dei distributori stessi

b) dalle imprese della grande distribuzione (GDO): l'opzione già esercitata entro il 31/12/2016 rimane valida fino al 31/12/2017.

6. DEPOSITI IVA

In relazione ai depositi Iva, a decorrere **dal 1/04/2017** (previa emanazione del Provvedimento di attuazione):

a) introduzione: non vi sarà più alcuna limitazione circa la tipologia di beni che è possibile introdurre in un deposito IVA da parte di operatori extraUE (art. 50-bis c. 4 lett. d) DL 331/93).

N.B.: da tale data potrà essere introdotto qualsiasi tipo di bene da operatori sia nazionali che UE/extraUE.

b) estrazione: l'Iva, che rimane da assolvere da parte del soggetto che procede all'estrazione:

- risulta in generale dovuta;** il soggetto che estrae emette una **autofattura** (art. 17 c. 2 Dpr 633/72) che annota nel **solo registro degli acquisti** (non più anche tra le vendite) per esercitare la detrazione, unitamente al versamento del gestore.
- l'Iva va versata dal gestore del deposito** (con F24 intestato al soggetto che estrae e di cui è solidalmente responsabile) entro il 16 del mese successivo (non si può effettuare alcuna compensazione).

□ è ammesso utilizzare le lettere di intenti (esportatori abituali) al fine di evitare il versamento, per la quale il gestore deve procedere all'ordinario "riscontro telematico".

□ **bene introdotto a seguito di precedente acquisto intraUE: nulla cambia** rispetto al passato: la fattura UE integrata dell'Iva va annotata tra gli acquisti e le vendite (non generando alcun debito per Iva).

c) è soppresso l'obbligo di essere iscritti alla CCIAA da almeno 1 anno, la dimostrazione dell'effettiva operatività e l'esibizione della regolarità dei versamenti Iva.

7. ABROGAZIONE COMUNICAZIONI BLACK LIST (ART. 4)

L'art. 4 c. 4 lett. d) del Decreto, abrogando l'art. 1 c. 1, 2 e 3 del DL 40/2010, **sopprime la comunicazione delle operazioni con controparti residenti/localizzate in Stati/territori a fiscalità privilegiata.**

DECORRENZA: l'eliminazione si applica alle comunicazioni relative "al **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi**"; dunque per il 2016, la comunicazione continua a dover essere effettuata.

Nota: ai fini dei redditi la soppressione della presunzione di indeducibilità (art. 110 Tuir) da parte della L. 208/2015 decorre dal periodo 2016 e, dunque, nel relativo Unico non vi sarà più la "separata indicazione" dei "costi black list", che dovranno comunque essere monitorati al solo fine di confluire (per l'ultima volta) nel quadro BL del modello polivalente al fine di effettuare la Comunicazione Black list.

8. DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ART. 6)

Il Decreto disciplina i **termini e le modalità della "definizione agevolata"** dei ruoli (cd. "rottamazione delle cartelle").

La sanatoria riguarda le **somme iscritte in ruoli "affidati" agli Agenti della riscossione nel periodo** (ampio) **compreso tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2015.**

MODALITÀ DELLA ROTTAMAZIONE: è riconosciuta la possibilità di **estinguere il debito come segue:**

a) importi non dovuti:

- **le sanzioni** incluse in tali carichi
- **gli interessi di mora** (art. 30 DPR 602/73; interessi che decorrono dopo 60 gg dalla notifica della cartella)
- le sanzioni e le somme aggiuntive ex art. 27 DLgs. 46/99.

b) importi dovuti integralmente:

- **somme a titolo di capitale** (cioè l'imposta) **ed interessi** (maturati fino alla notifica della cartella)
- **somme maturate** a favore dell'Agente della riscossione **a titolo di aggio** (6% o 8%) **e di rimborso delle spese** per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento.

Rateizzazione: il versamento delle somme dovute è rateizzabile

- in un massimo di **4 rate** (N.B.: la norma non ne specifica la periodicità, né se siano di pari importo)
- su cui sono dovuti interessi.

PAGAMENTI PARZIALI GIA' EFFETTUATI

La definizione agevolata

- può essere esercitata anche **dai soggetti che hanno già pagato parzialmente** (es: per rateizzazioni precedentemente concesse o per semplici pagamenti parziali), **le somme dovute per tali ruoli**
- **purché**, in caso di piano di rateazione in essere (si ritiene anche tramite "riammissione"), **risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1/10/2016 al 31/12/2016.**

In tal caso:

a)	<p>per determinare l'ammontare delle somme da versare, si tiene conto solo degli importi già versati a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ capitale e interessi inclusi nei carichi affidati ▪ aggio e rimborso spese per procedure esecutive ▪ spese di notifica della cartella di pagamento <p>riconducibili, cioè, alle somme in generale non dovute in sede di rottamazione.</p>				
b)	<p>restano acquisite e non rimborsabili le somme versate a titolo di:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #fce4d6;">– sanzioni incluse nei carichi affidati</td> <td style="background-color: #fce4d6;">– interessi di mora</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fce4d6;">– interessi di dilazione per il rateizzo</td> <td style="background-color: #fce4d6;">– sanzioni/somme aggiuntive ex Dlgs 46/99</td> </tr> </table> <p>riconducibili, cioè, alle somme in generale non dovute in sede di rottamazione.</p>	– sanzioni incluse nei carichi affidati	– interessi di mora	– interessi di dilazione per il rateizzo	– sanzioni/somme aggiuntive ex Dlgs 46/99
– sanzioni incluse nei carichi affidati	– interessi di mora				
– interessi di dilazione per il rateizzo	– sanzioni/somme aggiuntive ex Dlgs 46/99				
c)	<p>il pagamento della 1° rata delle somme dovute ai fini della definizione determina la revoca “automatica” della dilazione delle rate residue.</p>				

9. TRIBUTI ESCLUSI DALLA “ROTTAMAZIONE”

Sono **esclusi dalla definizione agevolata** i ruoli riguardanti:

- le **sanzioni** amministrative per violazioni **al Codice della strada**
- le multe, le ammende e le sanzioni** pecuniarie per provvedimenti e sentenze penali di condanna
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
- i **crediti derivanti da pronunce di condanna** della Corte dei conti
- le **risorse** ex art.2, par. 1, lett. a) e b), Decisione n. 94/728/CE Euratom e l'IVA riscossa all'importazione.

10. MODALITA' DI ADESIONE

Il soggetto interessato **deve manifestare** all'Agente della riscossione la volontà di volersi avvalere della definizione agevolata, mediante una **apposita dichiarazione da effettuare**:

- entro il 21/01/2017** (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto)
- utilizzando la modulistica che sarà pubblicata** sul sito Internet dell'Agente della riscossione.

Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra gli altri:

- il **numero di rate** nel quale si intende effettuare il pagamento
- la **pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, **con l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi**.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE: a seguito della presentazione della domanda di definizione:

a)	<p>sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della stessa dichiarazione.</p>
b)	<p>l'Agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili non può:</p> <ul style="list-style-type: none"> – avviare nuove azioni esecutive – iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione) – proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

PAGAMENTI PARZIALI: ai fini della definizione, detta dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti "parziali", hanno già corrisposto le somme dovute per i carichi in esame.

11. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Entro il **21/04/2017** (180 giorni dall' entrata in vigore del Decreto), l'Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato l'apposita dichiarazione:

- l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione,
- l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.

ENTITÀ E SCADENZE DELLE RATE	
1° e 2° rata	Ciascuna pari ad 1/3 delle somme dovute.
3° e 4° rata	Ciascuna pari ad 1/6 delle somme dovute. <ul style="list-style-type: none"> ▪ scadenza 3° rata: non può superare il 15/12/2017 ▪ scadenza 4° rata: non può superare il 15/03/2018.

MODALITÀ DI VERSAMENTO: il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

a)	mediante domiciliazione sul c/c eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
b)	mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione se il debitore non ha richiesto il versamento con le modalità di cui al punto a)
c)	presso gli sportelli dell'agente della riscossione

Nota: non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR 602/73 prevista per la temporanea situazione di difficoltà.

VERSAMENTO RATEALE

In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento dell'unica rata o di una delle 4 rate in cui è dilazionato il pagamento:

- la definizione non produce effetti
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di "acconto" dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'Agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere più rateizzato ai sensi dell'art. 19 DPR 602/73.

ESEMPLIFICAZIONE TRA VECCHIE E NUOVE DISPOSIZIONI		
	CARTELLA DI PAGAMENTO	"ROTTAMAZIONE"
Imposta (Irpef)	€ 2.000	€ 2.000
Sanzione	€ 2.000	0
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo	€ 320	€ 320
Aggio riscossione	€ 160	€ 160
Interessi di mora	€ 280	0
Spese di notifica	€ 5,88	€ 5,88
TOTALI	€ 4.765,88	€ 2.485,88 RISPARMIO: € 2.280,00

12. VOLUNTARY DISCLOSURE-BIS (ART. 7)

Con il “nuovo” art.5-octies del DL 167/90 è stata disposta la riapertura dei termini della cd. **voluntary disclosure**, ossia la procedura di collaborazione volontaria che consente ai contribuenti di regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all'estero e gli imponibili di fonte italiana. In particolare, **sarà possibile aderire alla sanatoria entro il 31/07/2017 ed “integrare” le dichiarazioni presentate entro il 30/09/2017.**

La procedura può essere usufruita **a condizione che il contribuente:**

- non abbia già presentato in precedenza l'istanza**, anche per interposta persona;
- non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento** o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

13. AMBITO SOGGETTIVO

Possono avvalersi della “nuova” procedura di collaborazione volontaria per sanare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse sino al 30/09/2016, **anche contribuenti diversi:**

- da quelli indicati dall'art. 4, c. 1, DL 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);
- dai soggetti che hanno adempiuto agli obblighi di “*monitoraggio fiscale*” (compilazione quadro RW).

14. CARATTERISTICHE “NUOVA” VOLUNTARY DISCLOSURE

Alla “nuova” voluntary disclosure sono applicabili, in generale, le disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del DL n. 167/90 tenendo conto **delle seguenti novità:**

a) è possibile sanare le violazioni commesse fino al 30/09/2016;

b) in deroga allo Statuto del contribuente, i termini di accertamento (ex artt. 43, DPR 600/73, art. 57, DPR n. 633/72 e 20, DLgs 472/97) scadenti a decorrere dal 01/01/2015 **sono fissati al:**

- 31/12/2018:** per le **sole attività oggetto di collaborazione** (limitatamente a imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi) e per **tutte le annualità e violazioni** oggetto della procedura;
- 30/06/2017:** per le **istanze presentate per la prima volta;**

c) per le sole attività oggetto di collaborazione gli interessati sono esonerati dalla presentazione del quadro RW di Unico per il 2016 e per la frazione d'anno antecedente la presentazione dell'istanza.

Il contribuente è **esonerato dall'indicazione in Unico dei redditi pregressi relativi alle attività regolarizzate**, purché le relative informazioni siano riportate nella relazione di accompagnamento; in tal caso il versamento **va effettuato in unica soluzione entro il 30/09/2017;**

d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, il contribuente non è punito per i reati previsti dall'art. 648-ter, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);

e) l'ammontare derivante dall'adesione alla procedura (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) **va versato in unica soluzione entro il 30/09/2017 o in 3 rate mensili di pari importo senza possibilità di compensazione** ex art. 17, D.Lgs.241/97;

f) se gli autori delle violazioni non provvedono “spontaneamente” al versamento delle somme dovute entro il 30/09/2017 (o se il versamento **risulti “insufficiente”**), l'Agenzia potrà liquidare le imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni per tutte le annualità oggetto di regolarizzazione attraverso **l'emissione di un invito** in applicazione del disposto dell'art. 5 c. da 1-bis a 1-quinquies DLgs. 218/97 (nel testo vigente al 30/12/2014). In particolare, l'autore della violazione può versare le somme dovute:

- in base all'invito:** entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione
- in base all'accertamento con adesione:** entro 20 giorni dalla redazione dell'atto oltre al dovuto in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi dichiarativi, entro il termine per il ricorso, senza avvalersi della compensazione.

Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

NOTIFICA: ai soli fini della collaborazione volontaria, per tutti gli atti che devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione, le **modalità di notifica tramite PEC** (L.208/2015); riguardo a tale modalità è **esclusa la ripetizione delle spese di notifica**.

g) si rilevano le seguenti casistiche:

1)	in caso di mancato "spontaneo" versamento entro il 30/09/2017 le sanzioni ex art. 5, c. 2, DL n. 167/90 (dal 3% al 15%) sono determinate in misura pari al 60% del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lett. a), b) o c) e sono determinate in misura pari all'85% del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85% del minimo si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, IVIE, IVAFE, Iva e ritenute;								
2)	<p>in caso di versamenti "insufficienti" sono previste maggiorazioni dal 3% al 10%</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Frazione somme da versare</th> <th style="text-align: center;">Maggiorazione applicata dalle Entrate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">>10% (*)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">> 30% (**)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">≤ 10% (*)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">3%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">≤ 30% (**)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) <i>somme afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;</i> (**) <i>somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato;</i></p>	Frazione somme da versare	Maggiorazione applicata dalle Entrate	>10% (*)	10%	> 30% (**)	≤ 10% (*)	3%	≤ 30% (**)
Frazione somme da versare	Maggiorazione applicata dalle Entrate								
>10% (*)	10%								
> 30% (**)									
≤ 10% (*)	3%								
≤ 30% (**)									
3)	in caso di "spontaneo" versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.								

Si rileva, infine, che anche la voluntary disclosure-bis consentirà di sanare gli investimenti illecitamente detenuti in Paesi esteri, beneficiando di uno sconto del 50% sulle sanzioni relative alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

Per gli investimenti detenuti in uno **Stato a fiscalità privilegiata, la riduzione delle sanzioni opera se è entrato in vigore prima della nuova sanatoria un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni** ai sensi dell'art. 26 del modello OCSE, ovvero se è entrato in vigore un accordo per lo scambio di informazioni elaborato dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA).

15. CONTANTI/VALORI AL PORTATORE

Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto **contanti o valori al portatore** i contribuenti:

a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza **una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati** diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure;

b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:

all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di **eventuali cassette di sicurezza** presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.

Per i **professionisti e intermediari** che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, **restano fermi gli obblighi prescritti per la prevenzione del riciclaggio** (DLgs 231/2007).

A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

DL 193/2016 - ULTERIORI NOVITÀ'	
BANCHE DATI (ART. 3)	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali per legge è autorizzata ad accedere, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione.</p> <p>Il nuovo art.72-ter, c. 2-ter, DPR.602/73 dispone altresì che l'Agenzia potrà acquisire i dati relativi ai rapporti di lavoro o di impiego disponibili nelle banche dati dell'Inps.</p>
AIRE – OBBLIGHI DEI COMUNI (ART. 7)	<p>E' introdotto l'obbligo in capo ai Comuni di inviare entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.</p> <p>Seguirà un provvedimento delle Entrate che dovrà definire le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste.</p> <p>Il comma 17-ter dispone che l'obbligo in esame si estenda anche alle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'Aire a decorrere dal 1° gennaio 2010.</p>

Studio Dott. Begni & Associati